



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 84

Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016

Versione in vigore dal 26 maggio 2019 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 46

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	V — Riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(22) La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' ridotto a tre anni.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-84-termini-per-la-notifica-dell-obbligazione-doganale/versione/46>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it